



LA CULTURA

Il primato italiano nella tutela di paesaggio e beni storici

Il principio più originale, frutto dell'intesa del democristiano Aldo Moro col comunista Concetto Marchesi
L'eredità degli editti negli Stati pre-unitari, le leggi dell'Italia liberale, la lezione di Benedetto Croce

SALVATORE SETTIS

«**L**a Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»: questo il limpido testo dell'art. 9 come fu approvato dalla Costituente. A proporlo furono due deputati diversi per età e appartenenza politica: il comunista Concetto Marchesi, già rettore dell'università di Padova, e il giovane democristiano Aldo Moro, la cui biografia, dalla presidenza del Consiglio al tragico epilogo come vittima delle Brigate Rosse, è a tutti nota. Non mancarono le obiezioni, come quella del democristiano comasco Edoardo Clerici, secondo cui l'articolo era "superfluo", perché implicito nella legislazione degli Stati italiani pre-unitari; e citava in particolare lo Stato pontificio, dove gli editti del cardinal Pacca (1819) «segnarono



l'esempio a tutta la legislazione moderna».

Senza volerlo, Clerici toccava un punto importante: i principi della tutela del paesaggio e del patrimonio erano già formulati da secoli in quasi tutte le legislazioni preunitarie, dagli Stati del Papa al Regno di Napoli, alla Toscana granducale, ai ducati di Modena e Parma. Un primato mondiale di cui troppo spesso ci dimentichiamo; e perfino la caratteristica più sorprendente dell'art. 9, la tutela estesa simultaneamente al patrimonio e al paesaggio, ha il più antico precedente al mondo nell'Ordine del Real Patrimonio di Sicilia (1745) che tutelava insieme le antichità di Taormina e i boschi ai piedi dell'Etna.

Questa concordia fra gli Stati pre-unitari non nasceva da negoziati inter-statali, ma da affinità culturali profonde: alla sua radice era il grandioso antefatto del diritto romano, ma anche la moltitudine di statuti comunali o disposizioni sovrane in favore di quelli che molto più tardi si sarebbero chiamati "beni culturali".

Unica eccezione il regno di Sardegna, la cui legislazione, sensibile al modello francese, privilegiava la proprietà privata sulla tutela pubblica delle opere d'arte. E fu forse per questo che,

fatta l'unità d'Italia, si dovette aspettare il 1909 per avere un'efficace legge di tutela dei beni culturali (ministro era allora Luigi Rava), e solo un ministro davvero speciale, Benedetto Croce, poté condurre in porto la prima legge di tutela del paesaggio (1922).

E qui tocchiamo un'altra singolarità dell'art. 9, che fra i principi fondamentali della Costituzione è forse (lo diceva Ciampi) il più originale. Le due leggi dell'Italia liberale (legge Rava e legge Croce) vennero poi riscritte e precisate da un governo fascista, e firmate dal ministro Giuseppe Bottai (giugno 1939), ma senza tradire lo spirito delle due leggi-modello. Perciò Sabino Casseese ha potuto scrivere che l'art. 9 della Costituzione è di fatto «la costituzionalizzazione delle leggi Bottai».

Su questo fronte, dunque, si registra un'inattesa continuità dall'Italia liberale a un ministro fascista, alla Costituzione repubblicana. Per non dire che anche il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in vigore si rifà in gran parte alla stessa tradizione, ed è esso stesso bi-partisan: lanciato dal ministro Giuliano Urbani (governo Berlusconi), ebbe poi sostanziali modifiche ad opera di Francesco Rutelli, ministro di un governo Prodi.

Peccato che a tanta continuità sulla carta non corrisponda poi, nei fatti, altrettanta volontà politica di applicare con rigore i principi dell'art. 9: a cui governi d'ogni segno inventano eccezioni e deroghe, fra inopinati condoni, fantasiosi "piani-casa" e disordinata distribuzione delle competenze fra Stato, regioni e comuni.

Eppure, l'art. 9 era nato in Costituente sotto i migliori auspici, mettendo a frutto l'incrocio fra tre diverse tradizioni giuridiche: l'antica armonia fra gli Stati preunitari, la sequenza che aveva portato dalle leggi Rava e Croce alle leggi Bottai, e infine un largo sguardo alla tradizione europea. Principi simili, sul patrimonio come sul paesaggio, si trovano infatti già nella Costituzione tedesca della Repubblica di Weimar (1919, art. 150) e in quella, effimera, della Spagna repubblicana (1931, art. 45).

L'art. 9 della Costituzione italiana si distingue da questi precedenti per due ragioni: è posto, per la prima volta al mondo, fra i principi fondamentali dello Stato ed è formulato con ec-



cezionale densità e sintesi, anche nel nesso fra tutela e sviluppo della cultura e della ricerca.

Ma un forte nesso storico ed etico lega l'irruzione della tutela in queste tre Costituzioni, sempre come reazione a gravissime crisi: in Germania la sconfitta nella I guerra mondiale, in Spagna l'incombente guerra civile, in Italia la rovinosa guerra voluta dal fascismo. Insomma, la consapevolezza del patrimonio culturale e paesaggistico nasce da un trauma collettivo, e per superarlo cerca forza nella custodia del passato.

Alla luce di questa storia, come giudicare la recente modifica all'art. 9 (2022)? Il nuovo comma recita: «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Aggiunte quanto meno superflue, dato che le sentenze della Corte Costituzionale già dagli Anni

Ottanta includono fra le materie tutelate dall'art. 9 «la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini e di tutte le specie animali e vegetali» e «la protezione dell'ambiente nonché la difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento» (ne ho dato conto sulla Stampa dell'8 luglio 2021).

È questa la prima volta che uno dei principi fondamentali della Costituzione viene cambiato (nella generale indifferenza), e speriamo che non apra la strada per cambiare anche gli altri. Proprio mentre l'emergenza climatica ed energetica scompagina le nozioni giuridiche di "paesaggio" e "ambiente", si è resa ancor più difficile l'azione di tutela.

Non è questo che i Costituenti speravano dalle generazioni future (che siamo noi), ma un coerente sforzo di rigorosa applicazione del loro art. 9. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.



PALMIRO TOGLIATTI

Alla guida del Partito Comunista Italiano dagli anni Venti agli anni Sessanta, diede vita alla “via italiana al socialismo”: il progetto comunista senza l’uso della violenza e applicando la Costituzione in ogni sua parte. Palmiro Togliatti (1893-1964) fu ministro e vicepresidente del Consiglio nei governi che ressero l’Italia dopo la caduta di Mussolini, fu lui a varare l’amnistia per gli ex fascisti. Dopo la vittoria della Dc alle elezioni del 1948 guidò l’opposizione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



185509